



**Comune di Vimercate (MB)**

**REGOLAMENTO UNICO  
PER LE MISURE DI SOSTEGNO  
DIRETTE E INDIRETTE  
A PERSONE FISICHE**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 24 Novembre 2025.

## **INDICE**

### **PARTE 1 - REGOLAMENTO**

#### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità

Articolo 2 - La rete delle unità di offerta

Articolo 3 - Definizioni

Articolo 4 - Accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e priorità

Articolo 5 - Informazione e orientamento

Articolo 6 - Modalità di accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale

#### **TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

Articolo 7 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

Articolo 8 - Determinazione della compartecipazione dell'utenza

Articolo 9 - Validità della Attestazione I.S.E.E.

Articolo 10 - Effetti di una nuova Attestazione I.S.E.E.

Articolo 11 - Assenza o incompletezza della Attestazione I.S.E.E.

Articolo 12 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

Articolo 13 - I.S.E.E. corrente

Articolo 14 - Accertamento di situazione di abbandono coniugale o dell'estraneità economica o affettiva ai fini I.S.E.E.

#### **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Articolo 16 - Abrogazioni

Articolo 17 - Modalità attuative dei servizi

Articolo 18 – Entrata in vigore

**Capo I - AREA FRAGILITÀ**

**1. SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ**

- 1.1. Servizio di assistenza domiciliare anziani e persone con disabilità – SAD e SADH
- 1.2. Servizio Pasti a domicilio anziani e persone con disabilità
- 1.3. Servizio di Teleassistenza

**2. SERVIZI SEMI RESIDENZIALI**

- 2.1. Per PERSONE CON DISABILITÀ: Centri Diurni Disabili (C.D.D.), Centri Socio Educativi (C.S.E.), Servizi Formazione Autonomia (S.F.A.)
- 2.2. Per ANZIANI: Centro Diurno Anziani Corte Crivelli

**3. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE PERSONE CON DISABILITÀ (S.E.F.- D)**

**4. SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISABILITÀ**

**5. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE**

**6. SERVIZI RESIDENZIALI**

- 6.1. SUPPORTO NELL'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ: Comunità alloggio Socio-Sanitarie per persone con disabilità (CSS); Residenze Sanitario-assistenziali per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio per persone con disabilità
- 6.2. SUPPORTO NELL'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI: Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
- 6.3. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E CON DISABILITÀ RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

**Capo II - AREA MINORI E FAMIGLIE**

**7. SERVIZI EDUCATIVI**

- 7.1. Servizio Educativo Familiare (S.E.F.)
- 7.2. Centri Diurni per minori
- 7.3. Servizio Incontri Protetti

8. SERVIZIO AFFIDI

**Capo III - CONTRIBUTI E VANTAGGI DI NATURA ECONOMICA A PERSONE FISICHE**

9. ACCESSO E MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE

<b>PARTE 3 – ALLEGATI E APPENDICI</b>
---------------------------------------

**ALLEGATO A: INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

APPENDICE 1 ALL'ALLEGATO A: SOGLIE DI ACCESSO, FASCE I.S.E.E. E VALORI ECONOMICI

**ALLEGATO B: ACCESSO E MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE**

APPENDICE 2 ALL'ALLEGATO B: SOGLIE DI ACCESSO E VALORI ECONOMICI

**ALLEGATO C: CENTRO DIURNO ANZIANI CORTE CRIVELLI**

**ALLEGATO D: TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE I.S.E.E.**

**ALLEGATO E: AFFIDO FAMILIARE**

## **PARTE 1 – REGOLAMENTO**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità**

1.1 Il presente Regolamento disciplina:

- a) i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi e delle prestazioni erogati da parte del Servizio Sociale del Comune di Vimercate, sia in forma singola sia in forma associata;
- b) i criteri di definizione della compartecipazione al costo, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socioassistenziale delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria assicurate dal Comune, in forma singola od associata, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

1.2 Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta, e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Comune, sia in forma singola sia in forma associata, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione della Repubblica Italiana;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune medesimo, sia in forma singola sia in forma associata, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

#### **Articolo 2 – La rete delle unità di offerta**

2.1 La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, delle strutture diurne, domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

2.2 Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini. Le prestazioni sociali agevolate oggetto del presente Regolamento possono essere erogate dal Comune (in forma singola o associata) o da soggetti privati accreditati.

2.3 Il Comune, in forma singola o associata, determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio. Per l'erogazione di tali servizi, il Comune si avvale anche di enti strumentali o organismi partecipati sovracomunali, a cui aderisce o potrà aderire.

2.4 Sono riconosciute e promosse dal Comune, in forma singola e associata, le sperimentazioni di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi, in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità. La gestione associata consente la mappatura aggiornata della rete delle unità di offerta.

### **Articolo 3- Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, per la definizione di “ente erogatore”, “ente gestore” e “utenza”, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Analogamente per le locuzioni “qualificazione delle prestazioni” e “strumento di misurazione della capacità economica”.

### **Articolo 4 - Accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e priorità**

4.1 Accedono alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta sociali qui disciplinate le persone indicate dall'art. 6 della Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3.

4.2 Per le persone temporaneamente presenti, ancorché prive di valido titolo di soggiorno, il Comune di Vimercate attiva gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, informandone preventivamente, o comunque tempestivamente, i Comuni e/o gli Stati competenti al sostenimento dei relativi oneri, richiedendone a questi la relativa assunzione, riservandosi altresì di promuovere ogni azione a tutela del proprio insorgente credito.

4.3 Conformemente alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di rete familiare, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi assistenziali.

### **Articolo 5 - Informazione e orientamento**

Il Comune di Vimercate, in forma singola o associata, attraverso il servizio di Segretariato Sociale, eventualmente d'intesa con ATS – Agenzia di Tutela della Salute e ASST – Azienda Sociosanitaria Territoriale e l'Ente/organismo partecipato cui aderisce quando necessario, ed eventualmente in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, prestano attività di informazione e orientamento dell'utenza rispetto alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie accessibili, al novero degli interventi e dei finanziamenti erogabili, anche da parte di altri Enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni fruite e/o fruente.

### **Articolo 6 - Modalità di accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale**

6.1 L'accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale avviene ordinariamente, senza pretesa di esautività, su richiesta dell'utenza, oppure su segnalazione di altri servizi coinvolti oppure ancora per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. È altresì avviata, nei casi previsti dalla legge, una presa in carico d'ufficio. Il Servizio Sociale, qualora la richiesta provenga da

soggetto diverso rispetto all'utente o dal suo rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, ne informa il diretto interessato per acquisirne il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.

6.2 Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni qui disciplinate prende avvio, salvo i casi in cui si debba procedere d'ufficio, con la presentazione di un'istanza di parte, completa della documentazione necessaria. Il relativo procedimento, salvo differenti indicazioni normative o regolamentari, si deve concludere nei termini previsti dal vigente Regolamento Comunale dei procedimenti dell'accesso e delle informazioni, salvo proroga per esigenze istruttorie, da comunicarsi tempestivamente al richiedente.

6.3 L'ammissione alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale è valutata dal Servizio Sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non necessitino di alcuna valutazione professionale.

6.4 Per l'ammissione alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale si privilegia la condivisione e stesura di un Progetto Individualizzato (nell'ambito della Tutela minori Progetto Quadro), nel quale sono definiti i contorni soggettivi e oggettivi della domanda di intervento, le prestazioni attivate/da attivarsi, la ripartizione economica della spesa, i tempi di verifica/aggiornamento ed è sottoscritto dai soggetti che hanno contribuito alla relativa stesura.

6.5 La immotivata mancata sottoscrizione del Progetto Individualizzato può determinare, salva la necessità di tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, la sospensione/interruzione della prestazione. Nei casi in cui la prestazione non possa essere legittimamente interrotta, il Comune si attiverà in seguito per procedere, anche giudizialmente, al recupero dell'eventuale credito maturato, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità Giudiziaria.

6.6 Con provvedimento e/o comunicazione finale dell'Ufficio competente è disposta l'ammissione oppure il diniego motivato di accesso alla prestazione richiesta.

6.7 Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, il Servizio Sociale comunale, accertata anche sommariamente la situazione di bisogno, attiva al più presto la prestazione ritenuta necessaria, procedendo in seguito ad adeguata istruttoria.

## **Articolo 7 – Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa**

7.1 Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che l'utenza che fruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuta, a partire dalla capacità economica evidenziata nell'Attestazione I.S.E.E. e in base ai contenuti del suindicato Progetto Individualizzato, alla compartecipazione al costo delle stesse.

La quota di compartecipazione individuata e comunicata deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.

7.2 I criteri di compartecipazione al costo sono definiti dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii., d'insieme con la normativa regionale in materia e dalle disposizioni del presente Regolamento.

7.3 Qualora l'utenza non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, il Comune, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall'Ordinamento per la tutela del proprio credito, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità Giudiziaria. È salva per l'utenza la facoltà di richiedere la rateizzazione dei pagamenti dovuti, sulla base di quanto previsto nel documento di linee guida delle rateizzazioni vigente al momento della richiesta. Sarà facoltà del Comune, previa adeguata istruttoria, sospendere il servizio nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

## **Articolo 8 – Determinazione della compartecipazione dell'utenza**

8.1 Per la determinazione della compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni qui disciplinate, erogate dal Comune, in forma singola o associata, salvo diverse disposizioni normative e salve puntuali indicazioni regolamentari qui contenute, si utilizza il criterio della progressione lineare, per il quale la richiesta compartecipativa aumenta ragionevolmente con l'aumentare della capacità economica dell'utenza stessa, misurata all'interno del Progetto Individualizzato anche con l'utilizzo della seguente formula matematica, ovvero per il tramite della sola formula matematica nei casi in cui non si proceda a una stesura del Progetto stesso:

$$\begin{array}{lcl} \text{Compartecipazione} & = & \text{Tariffa} \\ \text{utenza} & & \text{minima} \end{array} + \frac{\begin{array}{l} (\text{I.S.E.E. utenza} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \\ \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \end{array}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

## 8.2 Si intende per:

- compartecipazione utenza: costi (espressi percentualmente o in valore assoluto) a carico dell'utenza;
- I.S.E.E. utenza: è il valore dell'I.S.E.E. rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante così come individuato nel d.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii.;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore dell'I.S.E.E. dell'utenza al di sotto del quale la stessa è esente dalla compartecipazione al costo della prestazione o la tariffa è minima;
- I.S.E.E. finale: è il valore dell'I.S.E.E. dell'utenza oltre il quale la stessa deve farsi carico della tariffa massima della prestazione;
- tariffa massima: è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione agevolata; • tariffa minima: è il valore minimo di compartecipazione al costo della prestazione;
- costo della prestazione: è il costo per unità di servizio calcolato dal Comune;

8.3 Per la determinazione dell'eventuale compartecipazione al pagamento della retta di ricovero in servizi residenziali a ciclo continuo per anziani e persone con disabilità e adulti in condizione di grave marginalità, si rimanda all'ALLEGATO A del presente Regolamento.

## 8.4 La Giunta Comunale, con proprie linee di indirizzo, definisce:

- a) per l'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le soglie I.S.E.E. di accesso;  
l'entità massima del contributo economico.
- b) per le prestazioni per le quali è prevista compartecipazione a carico dell'utenza: i costi delle prestazioni;  
l'I.S.E.E. finale;  
l'I.S.E.E. iniziale;  
le tariffe massime e minime.
- c) per l'eventuale compartecipazione al pagamento della retta di ricovero in servizi residenziali a ciclo continuo:  
le soglie I.S.E.E. di accesso;  
la retta massima ammissibile per il ricovero; la percentuale massima di contribuzione;  
le quote mensili per spese personali da lasciare nella disponibilità dell'utente.

8.5 Il Servizio Sociale comunale, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, in casi eccezionali, discrezionalmente valutati, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, che viene poi disposta con motivato provvedimento.

8.6 La quota compartecipativa a carico dell'utenza potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica rilevante, che l'utenza è tenuta a segnalare tempestivamente al Servizio Sociale.

## **Articolo 9 – Validità della Attestazione I.S.E.E.**

9.1 Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché per la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi, salvo ove diversamente disposto, l'utenza è tenuta alla presentazione di Attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

9.2 Alla scadenza dell'Attestazione I.S.E.E., ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati sono tenuti ad attivarsi per presentare nuova certificazione entro la data prevista per ciascun servizio/prestazione in base alle indicazioni di cui all'ALLEGATO D del presente Regolamento.

## **Articolo 10 – Effetti di una nuova Attestazione I.S.E.E.**

In caso di presentazione di nuova Attestazione I.S.E.E. in corso d'anno (e quindi in un momento differente rispetto a quello previsto di cui all'art. 9.2), ex art. 10 comma 2 del d.P.C.M. n. 159/2013, gli effetti della stessa decorrono a seconda del servizio/prestazione per i quali l'attestazione viene presentata in base alle indicazioni di cui all'ALLEGATO D del presente Regolamento.

## **Articolo 11 – Assenza o incompletezza della Attestazione I.S.E.E.**

11.1 In caso di immotivata mancata presentazione dell'Attestazione I.S.E.E., allorquando ciò sia previsto:

in caso di prestazione: l'utenza è tenuta al pagamento della retta massima prevista per la prestazione;

in caso di compartecipazione da parte dell'ente al costo della retta: l'ente, previa comunicazione alla persona, sospende il contributo di ricovero per i mesi successivi al termine ultimo per la consegna della nuova Attestazione I.S.E.E., così come previsto dall'ALLEGATO D del presente Regolamento.

11.2 In caso di presentazione di un'Attestazione I.S.E.E. incompleta o carente degli elementi previsti dal citato d.P.C.M. n. 159/2013, allorquando ciò sia previsto:

in caso di prestazione: l'utenza è tenuta al pagamento della retta massima prevista per la prestazione;

in caso di compartecipazione da parte dell'ente al costo della retta: l'ente sospende il contributo di ricovero per i mesi successivi al termine ultimo per la consegna della nuova Attestazione I.S.E.E., così come previsto dall'ALLEGATO D del presente Regolamento.

11.3 La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo a seconda del servizio/prestazione in base alle indicazioni di cui all'ALLEGATO D del presente Regolamento.

## **Articolo 12 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive**

Per le modalità di controllo delle Attestazioni I.S.E.E. si rimanda alle vigenti "Linee guida sulle modalità di attuazione dei controlli I.S.E.E." in vigore per l'ente.

## **Articolo 13 – I.S.E.E. corrente**

13.1 Qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del d.P.C.M. n. 159/2013, è facoltà dell'utenza presentare un I.S.E.E. corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.

13.2 L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione.

#### **Articolo 14 – Accertamento di situazione di abbandono coniugale o dell'estraneità economica o affettiva ai fini I.S.E.E.**

14.1 Abbandono del coniuge – La persona che intenda far valere la situazione di abbandono da parte del coniuge è tenuta a presentare idonea istanza al Servizio Sociale diretta ad accertare ciò, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi della legge, almeno corredata dalla copia di uno dei documenti di seguito elencati:

- querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.;
- denuncia alle Forze di Polizia di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge;
- segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza ai sensi della normativa vigente.

Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio Sociale comunale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nei termini previsti dal Regolamento Comunale dei procedimenti dell'accesso e delle informazioni vigente.

14.2 Estraneità affettiva - Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ex art. 6, comma 3, del d.P.C.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al Servizio Sociale, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.;
- denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrate dal genitore nei confronti del figlio;
- ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato.

Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio Sociale comunale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nei termini previsti dal Regolamento Comunale dei procedimenti dell'accesso e delle informazioni vigente.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 15 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vimercate.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa nazionale vigente in materia relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

#### **Articolo 16 - Abrogazioni**

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione

contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

## **Articolo 17 – Modalità attuative dei servizi**

17.1 Le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono dettagliate nelle sezioni seguenti.

### **PARTE 2 - SCHEDE DEI SERVIZI**

Capo I - AREA FRAGILITÀ

Capo II – AREA MINORI E FAMIGLIE

Capo III - CONTRIBUTI E VANTAGGI DI NATURA ECONOMICA A PERSONE  
FISICHE

### **PARTE 3 – ALLEGATI E APPENDICI**

Allegato A) e relativa Appendice 1

Allegato B) e relativa Appendice 2

Allegato C)

Allegato D)

Allegato E)

17.2 Per la regolamentazione di prestazioni qui non disciplinate, si fa riferimento ai criteri individuati per prestazioni analoghe.

## **Articolo 18 – Entrata in vigore**

18.1 Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

18.2 Per quanto riguarda gli interventi di cui all'ALLEGATO A, troveranno applicazione a far data da quando previsto nell'allegato stesso.

<b>PARTE 2 – SCHEDE DEI SERVIZI</b>
-------------------------------------

## Capo I - AREA FRAGILITÀ

### 1. SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ

#### 1.1. Servizio di assistenza domiciliare anziani e persone con disabilità – SAD e SADH

##### Descrizione

Il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D./S.A.D.H.) è costituito da un complesso di prestazioni di natura socioassistenziale erogate al domicilio del cittadino.

##### Finalità

Garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

Promuovere, mantenere o recuperare:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi sociosanitari.

Nello specifico, il Servizio consiste nel garantire delle prestazioni di natura assistenziale quali l'igiene quotidiana della persona, il bagno settimanale e l'alzata della persona al mattino attraverso l'utilizzo di personale Ausiliario Socio Assistenziale operante presso delle Cooperative accreditate con Offertasociale per l'erogazione del Servizio.

##### Destinatari

- a) Persone non autosufficienti purché in presenza di un familiare/care giver che garantisca la continuità assistenziale;
- b) Persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza da parte dei familiari;
- c) Nuclei familiari con persone con disabilità, minori o soggetti fragili che presentino situazioni di disagio sociale, anche temporaneo.

Il servizio è rivolto sia alle persone residenti sia alle persone domiciliate a Vimercate.

##### Modalità di accesso

Per poter accedere al servizio è necessario presentare domanda all'Ufficio Servizi sociali del proprio Comune di residenza.

L'assistente sociale valuta l'ammissibilità della richiesta ed effettua se necessario una visita domiciliare al fine di raccogliere ulteriori informazioni, verificare il bisogno, valutare il grado di autonomia della persona, le caratteristiche della rete familiare, assistenziale e del contesto abitativo. In seguito, concorda e predispone il Piano di Assistenza Individuale che dà avvio al servizio.

##### Costo del servizio per l'utenza

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le seguenti modalità:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \text{Tariffa minima} + \frac{(\text{I.S.E.E. utenza} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima})}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

Si intende per:

- a) compartecipazione utenza: costi (espressi percentualmente o in valore assoluto) a carico dell'utenza;
- b) I.S.E.E. utenza: è il valore dell'I.S.E.E. rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante così come individuato nel d.P.C.M. n. 159/2013;
- c) I.S.E.E. iniziale: è il valore dell'I.S.E.E. dell'utenza al di sotto del quale la stessa è esente dalla compartecipazione al costo della prestazione o la tariffa è minima;
- d) I.S.E.E. finale: è il valore dell'I.S.E.E. dell'utenza oltre il quale la stessa deve farsi carico della tariffa massima della prestazione;
- e) tariffa massima: è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione agevolata;
- f) tariffa minima: è il valore minimo di compartecipazione al costo della prestazione;
- g) costo della prestazione: è il costo per unità di servizio calcolato dal Comune.

Le tariffe, determinate dall'Ambito territoriale, vengono approvate annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

Ad integrazione di quanto stabilito dalle tariffe determinate dall'Ambito e approvate annualmente dal Consiglio Comunale, il Comune di Vimercate stabilisce di prevedere la gratuità del servizio per le persone che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) Persone minorenni, residenti o domiciliate a Vimercate;
- b) Persone maggiorenni in carico alla terapia del dolore ed in fase terminale della malattia, residenti o domiciliate a Vimercate.

## 1.2. Servizi Pasti a domicilio anziani e persone con disabilità

### **Descrizione**

Il servizio pasti a domicilio anziani e persone con disabilità consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

È possibile usufruire del servizio per i soli pranzi, dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi.

### **Finalità**

Garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

### **Destinatari**

Persone residenti o domiciliate a Vimercate con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono soli o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

### **Modalità di accesso**

La richiesta va inoltrata al Servizio Sociale, che provvede a istruirne la pratica di attivazione.

### **Costo del servizio per l'utenza**

È prevista una Tariffa Unica per pasto approvata annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

### 1.3. Servizio di Teleassistenza

#### **Descrizione**

Il servizio di Teleassistenza è volto ad instaurare un rapporto di conoscenza, sostegno e fiducia attraverso chiamate periodiche reciproche tra l'utente e gli operatori di idonea Centrale Operativa, effettuate attraverso apposito apparecchio installato presso il domicilio.

Consente alla persona assistita, in caso di malore o di incidente domestico, premendo il tasto di apposito telecomando, di allertare idonea Centrale Operativa che provvede ad inviare al domicilio dell'assistito i familiari o l'assistenza medica necessaria e segue l'intera procedura di soccorso in continua comunicazione con l'assistito mediante il dispositivo di "viva-voce", incorporato nell'apparecchio in dotazione presso l'abitazione dell'utente.

#### **Finalità**

- a) Tutelare la salute degli utenti;
- b) Essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
- c) Permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

#### **Destinatari**

- a) Persone anziane sole o con rete parentale insufficiente o assente;
- b) Persone non anziane ma in condizioni di scarsa autonomia o momentaneamente impossibilitate ad auto-governarsi.

#### **Modalità di accesso**

La richiesta va inoltrata al Servizio Sociale, che provvede a istruirne la pratica di attivazione.

#### **Costo del servizio per l'utenza**

Non è previsto alcun costo per l'utenza.

## 2. SERVIZI SEMI RESIDENZIALI

### 2.1. Per PERSONE CON DISABILITA': Centri Diurni Disabili (C.D.D.), Centri Socio Educativi (C.S.E.), Servizi Formazione Autonomia (S.F.A.)

#### 1) CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.)

#### **Descrizione**

Il centro diurno disabili (C.D.D.) è una struttura semiresidenziale a carattere sociosanitario e assistenziale-educativo destinati a persone che presentino forme di disabilità gravi.

I suddetti centri offrono attività sociosanitarie, riabilitative ed educative sulla base di progetti individuali elaborati dall'équipe del servizio ed in collaborazione con le famiglie.

#### **Finalità**

- a) Offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) Potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) Sviluppare e compensare, in ottica socioeducativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

**Destinatari**

Persone con disabilità di età compresa fra i 18 anni e i 64 anni che necessitano di prestazioni sociosanitarie, riabilitative ed educative a carattere diurno.

**Modalità di accesso**

La richiesta di inserimento in un C.D.D. viene avanzata all'Assistente Sociale da parte dei familiari della persona disabile. L'Assistente Sociale, a seguito di valutazione, redige il progetto individualizzato insieme ai familiari della persona disabile e avvia l'inserimento della stessa nel C.D.D. individuato.

**Costo del servizio per l'utenza**

Non è previsto alcun costo per l'utenza.

**2) CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.)****Descrizione**

Il centro socioeducativo (C.S.E.) è un servizio diurno che promuove interventi socioeducativi e/o socio animativi mirati e personalizzati, articolati in un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) per ogni ospite disabile.

**Finalità**

- a) Sviluppare l'autonomia personale;
- b) Sviluppare la socializzazione;
- c) Favorire il mantenimento del livello culturale;
- d) per gli utenti di età compresa fra i 18 anni e i 35 anni può essere propedeutico ad un eventuale futuro passaggio ad un servizio di formazione all'autonomia.

**Destinatari**

Persone con disabilità di età compresa fra i 18 anni e i 64 anni che necessitano di prestazioni socioeducative a carattere diurno.

**Modalità di accesso**

La richiesta di inserimento in un C.S.E. viene avanzata all'Assistente Sociale da parte dei familiari della persona disabile. L'Assistente Sociale, a seguito di valutazione, redige il progetto individualizzato insieme ai familiari della persona disabile e avvia l'inserimento della stessa nel C.S.E. individuato.

**Costo del servizio per l'utenza**

Non è previsto alcun costo per l'utenza.

**3) SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.)****Descrizione**

Il servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) è un servizio diurno rivolto a persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale e nella prospettiva di un eventuale inserimento lavorativo.

Il percorso del suddetto servizio ha una durata massima di 3 (tre) anni prorogabile per un massimo di ulteriori 2 (due) anni.

**Finalità**

- a) Acquisizione di competenze sociali rispetto al proprio ruolo nella famiglia,
- b) Acquisizione di prerequisiti per un inserimento lavorativo.

**Destinatari**

- a) Persone con disabilità di età compresa fra i 16 anni e i 35 anni;
- b) Persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o sociosanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

**Modalità di accesso**

La richiesta di inserimento in uno S.F.A. viene avanzata all'Assistente Sociale da parte dei familiari della persona con disabilità. L'Assistente Sociale, a seguito di valutazione, redige il progetto individualizzato insieme ai familiari della persona con disabilità e avvia l'inserimento della stessa nello S.F.A. individuato.

**Costo del servizio per l'utenza**

Non è previsto alcun costo per l'utenza.

**2.2. Per ANZIANI: Centro Diurno Anziani Corte Crivelli****Descrizione**

Il Centro Diurno Anziani Corte Crivelli è un servizio diurno rivolto a persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

La gestione operativa del Centro Diurno è affidata ad un gestore esterno che si avvale di personale qualificato.

**Finalità**

- a) Favorire la permanenza al domicilio della persona fragile, ritardando il più possibile l'inserimento della stessa in una struttura residenziale (R.S.A. – Residenza Sanitaria Assistenziale);
- b) Favorire l'autonomia fisica e psicologica dell'anziano;
- c) Favorire la sua vita sociale, sottraendolo all'isolamento e guidandolo verso nuove relazioni interpersonali;
- d) Permettere all'anziano di partecipare attivamente e in modo personale ad attività ludiche, ricreative e culturali.

**Destinatari**

- a) Persone anziane residenti che abbiano compiuto i 70 anni, autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- b) Persone residenti che si trovino in particolari situazioni di difficoltà sociale, la cui frequenza possa conciliarsi con la normale attività della struttura; in quest'ultimo caso il limite d'età può essere abbassato a seguito di valutazione dell'assistente sociale.

In deroga al requisito della residenza, qualora vi siano posti disponibili non occupati dai residenti, possono frequentare il Centro Diurno persone anziane che abbiano compiuto i 70 anni secondo le seguenti priorità:

- a) Persone domiciliate presso i parenti residenti a Vimercate;
- b) Persone non residenti;

**Modalità di accesso e disciplina dell'intervento economico**

Per le modalità di accesso e per la disciplina dell'intervento economico, si rimanda ad apposito ALLEGATO C al presente Regolamento.

### 3. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE PERSONE CON DISABILITÀ (S.E.F.-D)

#### **Descrizione**

Il Servizio Educativo Familiare persone con Disabilità (S.E.F.-D) consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'équipe multidisciplinare nei confronti di minori disabili e dei loro nuclei familiari. La peculiarità dell'intervento è che viene svolto all'interno del contesto naturale di vita della persona con disabilità.

L'assistenza domiciliare viene realizzata attraverso l'impiego di personale qualificato, che garantisce l'attuazione di quanto concordato tra famiglia, servizi sociali e servizi sanitari.

#### **Finalità**

- a) Promuovere, recuperare e rafforzare la funzione educativa dei genitori in casi di temporanea difficoltà nella gestione a casa del soggetto disabile;
- b) Mantenere il disabile nel proprio ambiente familiare (prevenendone l'istituzionalizzazione);
- c) Promuovere le risorse educative/relazionali del disabile nei contesti extra-familiari;
- d) Rimuovere/ridurre i fattori di rischio di isolamento sociale.

#### **Destinatari**

Soggetti con disabilità certificata e i loro nuclei familiari in carico al Servizio Sociale.

#### **Modalità di accesso**

Il servizio viene attivato a seguito della predisposizione del progetto individualizzato redatto dall'assistente sociale in sinergia con i familiari del beneficiario e del beneficiario stesso.

#### **Costo del servizio per l'utenza**

Non è previsto alcun costo per l'utenza.

### 4. SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISABILITÀ

#### **Descrizione**

Il Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) eroga prestazioni mirate all'inserimento e/o al reinserimento socio-lavorativo e alla riabilitazione sociale attraverso il lavoro.

#### **Finalità**

- a) Promuovere, recuperare e rafforzare le competenze lavorative residue del soggetto portatore di disabilità;
- b) Favorire il re-inserimento socio-relazionale del disabile nei contesti lavorativi o nelle cooperative di tipo B;
- c) Rimuovere/ridurre i fattori di rischio di isolamento sociale attraverso la collaborazione con la rete dei servizi.

#### **Destinatari**

- a) Persone con invalidità accertata o in via di accertamento, inseribili al lavoro secondo la normativa vigente relativa agli inserimenti lavorativi, che presentino difficoltà di inserimento autonomo nelle categorie protette nell'ambito del mercato del lavoro;
- b) Persone in condizione di svantaggio sociale, quali persone con disagio psichiatrico o psicosociale, utenti in carico ai servizi delle dipendenze (Sert e Noa), ex detenuti o soggetti sottoposti a misure alternative alla carcerazione, cittadini extracomunitari, rifugiati e richiedenti asilo, donne vittime di maltrattamento e categorie di soggetti in particolari condizioni di svantaggio ed emarginazione;
- c) Adolescenti e giovani a rischio generico di emarginazione;

- d) Giovani disabili che necessitano di essere preparati all'esperienza lavorativa;
- e) Disoccupati o inoccupati che devono accedere alle politiche attive al lavoro all'interno del sistema dotale regionale.

### **Modalità di accesso**

Il servizio viene attivato dall'assistente sociale in sinergia con il beneficiario.

### **Costo del servizio per l'utenza**

Non è previsto alcun costo per l'utenza.

## **5. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE**

### **Descrizione**

Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto, dal lunedì al venerdì, di persone con disabilità e di anziani, in carico ai Servizi Sociali, non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, di formazione, di riabilitazione e di socializzazione.

Il servizio è garantito tutti i mesi dell'anno secondo i calendari di apertura delle varie strutture e sulla base delle indicazioni dei Servizi Sociali.

Non è previsto l'accompagnamento presso luoghi di lavoro.

Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato da:

- gestore esterno aggiudicatario dell'appalto;
- eventuali organizzazioni di volontariato che abbiano stipulato una convenzione con il Comune di Vimercate relativa al trasporto sociale di persone in carico ai Servizi Sociali.

### **Finalità**

- a) Facilitare l'accesso alle strutture a carattere sanitario, assistenziale, educativo e formativo a supporto dei progetti sociali e socioeducativi attivati dai Servizi sociali;
- b) Facilitare l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio a supporto dei progetti sociali e socioeducativi attivati dai Servizi sociali;
- c) Facilitare l'accesso a centri diurni o semi-residenziali;
- d) Facilitare la frequenza scolastica a giovani portatori di disabilità o a minori segnalati dai Servizi sociali in condizioni di disagio sociale e solo nei casi di impossibilità accertata della rete familiare di garantire il trasporto;
- e) Garantire il trasporto della persona con bisogno sociale sulla base di un progetto individuale attivato dai Servizi sociali.

### **Destinatari**

- a) Persone con disabilità non autosufficienti (minorenni o maggiorenni);
- b) Persone anziane;
- c) Persone fragili.

### **Modalità di accesso**

Il servizio viene attivato dall'Assistente Sociale che ha in carico la persona a seguito di richiesta da parte della famiglia del beneficiario o dal beneficiario stesso.

Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto.

Il servizio è erogato compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione dell'Amministrazione comunale e del soggetto gestore del predetto servizio, dando comunque priorità ai casi di maggiore urgenza e necessità.

Se la domanda non può essere soddisfatta nell'immediato, poiché è stato raggiunto il limite massimo del numero degli utenti trasportabili, viene predisposta una lista d'attesa. In tal caso, ai fini della predisposizione di una graduatoria di accesso al servizio, le richieste vengono selezionate tenendo in considerazione:

- ✓ l'urgenza (ad esempio, la mancanza improvvisa e transitoria di un familiare in grado di accudire l'utente) (1 punto);
- ✓ l'assenza di familiari in grado di trasportare l'utente (2 punti).

A parità di punteggio, è data priorità alla data di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda gli utenti anziani trasportati presso il Centro Diurno Anziani Corte Crivelli si rimanda alla parte del Regolamento relativa al Centro Diurno stesso.

#### **Costo del servizio per l'utenza**

Non è previsto alcun costo per l'utenza.

## **6. SERVIZI RESIDENZIALI**

### **6.1. SUPPORTO NELL'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ: Comunità alloggio Socio-Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.), Residenze Sanitario-assistenziali per persone con disabilità (R.S.D.), Comunità alloggio per persone con disabilità**

#### **Descrizione**

La prestazione consiste nel supporto da parte dell'Assistente Sociale nell'inserimento in strutture residenziali di persone con disabilità per le quali non è più possibile la permanenza al domicilio degli stessi.

Le strutture all'uopo individuate sono le seguenti:

- a) Comunità alloggio Socio-Sanitarie Disabili (CSS); b) Residenze Sanitario-assistenziali Disabili (RSD); c) Comunità Alloggio Disabili.

#### **Finalità**

Sostenere la famiglia o la persona con disabilità priva di rete familiare nell'individuazione di una struttura residenziale idonea, nella istruttoria (ove assenti i familiari) per la presentazione della domanda di inserimento nonché nel monitoraggio in corso d'opera del percorso di permanenza della persona disabile in struttura.

#### **Destinatari**

Cittadini con disabilità in carico al Servizio Sociale nonché i loro familiari.

#### **Modalità di accesso**

Il supporto da parte dell'Assistente Sociale si attiva a fronte di una richiesta da parte dei familiari della persona con disabilità ovvero su istanza autonoma dell'Assistente Sociale in caso di persone sole per le quali siano giunte segnalazioni da parte di servizi specialistici.

L'Assistente Sociale fornisce ai familiari i riferimenti delle strutture presenti sul territorio e, solo nei casi di inesistenza dei familiari, si attiva in prima istanza per formalizzare presso gli istituti domanda di inserimento per l'utente.

#### **Costo del servizio per l'utenza**

Non è previsto alcun costo per l'utenza.

## **6.2. SUPPORTO NELL'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI: Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)**

### **Descrizione**

La prestazione consiste nel supporto da parte dell'Assistente Sociale nell'inserimento in strutture residenziali di persone anziane per le quali non è più possibile la permanenza al domicilio.

Le strutture all'uopo individuate sono le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.).

### **Finalità**

Sostenere la famiglia o la persona anziana priva di rete familiare nell'individuazione di una struttura residenziale idonea e nella istruttoria (ove assenti i familiari) per la presentazione della domanda di inserimento.

### **Destinatari**

Cittadini anziani nonché i loro familiari.

### **Modalità di accesso**

Il supporto da parte dell'Assistente Sociale si attiva a fronte di una richiesta da parte dei familiari della persona anziana ovvero su istanza autonoma dell'Assistente Sociale in caso di persone sole per le quali siano giunte segnalazioni da parte dei servizi specialistici.

L'Assistente Sociale fornisce ai familiari i riferimenti delle strutture presenti sul territorio e, solo nei casi di inesistenza dei familiari, si attiva in prima istanza per formalizzare presso gli istituti domanda di inserimento per l'utente.

### **Costo del servizio per l'utenza**

Non è previsto alcun costo per l'utenza.

## **6.3. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E CON DISABILITÀ RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

### **Descrizione**

L'intervento economico consiste nella compartecipazione da parte dell'Ente al pagamento della retta di ricovero per le persone anziane e per le persone con disabilità inserite in strutture residenziali. È un servizio a latere rispetto al supporto da parte dell'Assistente Sociale nella presentazione delle domande di inserimento in strutture residenziali di persone anziane e con disabilità.

### **Finalità**

- a) Garantire alle persone anziane e alle persone con disabilità il pagamento della struttura di ricovero qualora le risorse economiche delle persone stesse non fossero sufficienti a sostenere il costo dell'inserimento/permanenza in struttura.
- b) Agevolare l'inserimento della persona in una struttura residenziale, garantendone la capacità dello stesso nel sostenere le spese derivanti, o di evitare la dimissione dell'ospite dalla struttura per insolvenza.

### **Destinatari**

- a) Residenti con disabilità inseriti in strutture residenziali;
- b) Residenti anziani inseriti in strutture residenziali.

Sono altresì destinatari i soggetti di cui all'art. 2 della legge n. 328/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii.

Qualora l'intervento economico sia richiesto da persone anziane o persone con disabilità già ricoverate e che abbiano trasferito la residenza presso la struttura di ricovero, per poter erogare il contributo economico sarà necessario appurare che l'ultima residenza prima del ricovero sia stata presso il Comune di Vimercate.

**Modalità di accesso e disciplina dell'intervento economico**

Per le modalità di accesso e per la disciplina dell'intervento economico, si rimanda ad apposito ALLEGATO A al presente Regolamento.

**Capo II - AREA MINORI E FAMIGLIE****7. SERVIZI EDUCATIVI****7.1. Servizio Educativo Familiare (S.E.F.)****Descrizione**

Il Servizio Educativo Familiare (S.E.F.) consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'équipe multidisciplinare nei confronti di minori e dei loro nuclei familiari. L'intervento è generalmente svolto all'interno del contesto naturale di vita del nucleo familiare. È altresì possibile lo svolgimento del servizio stesso, ad esempio, con modalità di erogazione per piccoli gruppi di minori.

Il servizio è attivato attraverso l'impiego di personale qualificato in grado di realizzare quanto previsto all'interno del piano educativo individuale.

**Finalità**

- a) Promuovere, recuperare e rafforzare la funzione educativa dei genitori in casi di temporanea difficoltà nell'esercizio della stessa;
- b) Mantenere il minore nel proprio ambiente familiare (prevenendone l'istituzionalizzazione);
- c) Promuovere le risorse educative/relazionali dei minori e del loro nucleo familiare;
- d) Favorire l'integrazione nel contesto sociale dei minori e del loro nucleo familiare;
- e) Rimuovere/ridurre i fattori di rischio, di emarginazione sociale e di devianza.

**Destinatari**

Famiglie e minori:

- a) sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- b) che si trovano in situazioni di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo;
- c) che presentano difficoltà e/o carenze nell'esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio-relazionale e affettivo.

**Modalità di accesso**

L'accesso al servizio viene valutato e definito dall'équipe psico-sociale dell'Area minori e famiglia del Comune.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

**Costo del servizio per l'utenza**

Non è previsto alcun costo per l'utenza.

## **7.2. Centri Diurni per minori**

### **Descrizione**

Il centro diurno per minori è un servizio educativo che eroga attività ricreative di tempo libero e di socializzazione e percorsi formativi consoni all'età e ai bisogni dei minori.

Il servizio si pone come ponte tra il minore, la sua famiglia e il suo contesto di vita per fornirgli percorsi di crescita all'interno di un luogo protetto gestito da operatori specializzati.

### **Finalità**

- a) Sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.
- b) Proporre interventi educativi personalizzati al fine di supportare il minore che si trova in situazioni di disagio personale e/o familiare.
- c) Offrire ai genitori uno strumento integrativo a supporto delle residuali competenze genitoriali allorquando non sussistono situazioni di pregiudizio tale da prevedere un collocamento comunitario o l'affido diurno o altresì quando non è più sufficiente e/o opportuno l'intervento educativo domiciliare.

### **Destinatari**

Minori e ragazzi fino all'età di ventuno anni che presentano uno stato di bisogno determinato dalla difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti.

### **Modalità di accesso**

L'accesso al servizio viene valutato e definito dall'equipe psico-sociale dell'Area minori e famiglia del Comune.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

### **Costo del servizio per l'utenza**

Non è previsto alcun costo per l'utenza.

### 7.3. Servizio Incontri Protetti

#### Descrizione

Il Servizio per il diritto di visita e di relazione (anche denominato Servizio Spazio Neutro) garantisce il diritto di relazione tra il minore e i suoi genitori (o familiari significativi) in uno spazio tutelato, idoneo a valutare, stabilire o ristabilire la relazione nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria o il Servizio di tutela minori comunale ritengano opportuna sia la protezione del minore sia il diritto dei genitori (o familiari significativi) di mantenere una continuità nella relazione.

Lo spazio neutro è un luogo dove i soggetti vengono accompagnati nel percorso da personale qualificato.

#### Finalità

- a) Favorire il benessere e la crescita armonica del minore in presenza di situazioni familiari conflittuali, a seguito di separazioni e/o divorzi conflittuali, collocamenti in comunità, affido, ovvero di altre vicende di profonda crisi familiare e/o gravi difficoltà dell'adulto di riferimento.
- b) Garantire l'agevolazione, la costruzione di accordi e regolamentazione tra adulti di riferimento e minori;
- c) Favorire il recupero delle competenze genitoriali, accompagnando il genitore verso una progressiva acquisizione di strumenti volti ad una maggiore sintonizzazione con i bisogni del minore.

#### Destinatari

- a) Nuclei familiari sottoposti ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che dispone che il diritto di visita tra i genitori e/o altri familiari di riferimento e il minore siano protetti e osservati;
- b) Minori non sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta della famiglia e previa valutazione del Servizio Sociale professionale.

#### Modalità di accesso

L'accesso al servizio viene valutato e definito dall'equipe psico-sociale dell'Area minori e famiglia del Comune.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

#### Costo del servizio per l'utenza

Non è previsto alcun costo per l'utenza.

### 8. SERVIZIO AFFIDI

#### Descrizione

L'affido familiare è disposto dal Comune, o prescritto dall'Autorità Giudiziaria, in applicazione delle norme contenute nella Legge 4 maggio 1983, n. 184, "*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*" e ss.mm.ii.

È uno strumento di aiuto temporaneo finalizzato alla protezione, tutela e sostegno di minori per i quali la famiglia è impossibilitata a garantire le cure fisiche ed educative dei propri figli; il servizio consiste nell'offrire al minore una famiglia capace di garantirgli un supporto educativo e psicologico.

L'affido familiare si distingue in due tipologie:

Affido consensuale: si tratta di un affido basato sul consenso tra la famiglia di origine, il Servizio Sociale e il Servizio Affidi;

Affido giudiziale: l'affido viene disposto dall'Autorità Giudiziaria.

I due tipi di affido possono essere a tempo pieno, a tempo parziale, esclusivamente diurno, a seconda delle esigenze che il minore e la famiglia d'origine presentano.

#### Finalità

Garantire al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.

### **Destinatari**

- a) Minori segnalati dal Servizio Minori e Famiglia, previo accordo con la famiglia di origine;
- b) Minori sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria.

### **Modalità di accesso**

L'Affido è un intervento che viene realizzato integrando l'azione dei Servizi che si occupano del minore e della sua famiglia (Servizi Tutela Minori e Famiglia) e quelli che si occupano della selezione e conoscenza delle famiglie affidatarie (Servizio Affidi).

Per le modalità di accesso e i dettagli del servizio si rimanda ad apposito ALLEGATO E al presente Regolamento.

### **Compartecipazione al costo**

Non è previsto alcun costo per l'utenza.

### **Contributi alle famiglie e alle reti familiari**

Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario i cui destinatari sono le famiglie affidatarie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso per il mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

Il contributo economico viene erogato alle famiglie affidatarie indipendentemente dal loro reddito e dalla dichiarazione I.S.E.E.

Il suddetto contributo viene calcolato, alla data dell'approvazione del presente Regolamento, come segue:

- per un affido a tempo pieno è pari alla pensione minima, fissata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, comprensiva della tredicesima mensilità divisa per 12 mensilità;
- per un affido part time è invece rapportato alle singole situazioni, in relazione agli orari e ai giorni di presenza del minore presso la famiglia affidataria.

Eventuali future variazioni nelle modalità di calcolo verranno adottate ed applicate per il suddetto calcolo.

## **9. ACCESSO E MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE**

### **Descrizione**

I contributi economici integrano gli aiuti erogati da una popolata rete di soggetti pubblici e privati che, secondo il principio della sussidiarietà, concorrono a supportare le famiglie e i singoli in condizioni di bisogno. Hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

### **Finalità**

Ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito e da difficoltà sociali.

### **Destinatari**

I soggetti destinatari delle prestazioni della rete dei servizi sociali e sociosanitari di cui all'art. 2 della legge n. 328/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii..

### **Modalità di accesso e disciplina dell'intervento economico**

L'interessato può presentare istanza di contributo economico comunale in qualsiasi momento dell'anno.

Le istanze di contributo economico vengono esaminate da una commissione composta dagli assistenti sociali del Comune, integrata, in caso di situazioni particolari, dal Responsabile di servizio.

Per le modalità di accesso e per la disciplina dell'intervento economico, si rimanda ad apposito ALLEGATO B al presente Regolamento.

## **ALLEGATO A**

### **INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITA' RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

#### **Art. 1 - PRINCIPI GENERALI**

Il presente Allegato "*Interventi economici a favore delle persone anziane e delle persone con disabilità ricoverate in strutture residenziali*" disciplina i requisiti di accesso, i criteri di valutazione e le modalità di erogazione degli interventi di sostegno economico che il Comune di Vimercate, nell'esercizio delle funzioni concernenti gli interventi sociali di cui ha titolarità ai sensi delle leggi vigenti, predispone al fine di permettere l'inserimento o la permanenza in strutture residenziali di persone anziane o con disabilità che necessitano del ricovero, ma non sono in grado di provvedere al pagamento della retta per intero.

#### **Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Gli interventi di cui al presente Allegato, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi:

- legge n. 328 del 8 novembre 2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii.;
- legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e ss.mm.ii.;
- legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" e ss.mm.ii.;
- normativa I.S.E.E. vigente (D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii.);
- delibera di Giunta regionale n. 10/3230 del 6 marzo 2015 e ss.mm.ii.

#### **Art. 3 - OGGETTO:**

Il Comune di Vimercate interviene a favore di persone anziane e persone con disabilità che, a causa di particolari condizioni psico-fisiche e ambientali, necessitano di ricovero in strutture protette, mediante erogazione di contributi economici finalizzati all'integrazione del pagamento della retta di ricovero, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal presente allegato.

#### **Art. 4 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

**Comma 1** - Sono destinatari degli interventi per il ricovero in strutture residenziali a ciclo continuativo: le persone anziane ultrasessantacinquenni e le persone con disabilità che abbiano raggiunto la maggiore età residenti nel Comune di Vimercate (oppure dimoranti, nel caso di richiesta di interventi non differibili in attuazione dell'art. 2 della Legge Quadro 328/2000).

**Comma 2** – I suddetti destinatari devono essere impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e a usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:

- stato di salute compromesso;
- manca di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto;
- stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese per l'assistenza presso il proprio domicilio.

#### **Art. 5 - TIPOLOGIA D'INTERVENTO**

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:

intervento diretto del Servizio Sociale nella procedura di ricovero in caso di persone sole o affidate alla tutela del Comune;

erogazione di contributo, a parziale copertura di rette di ricovero, a favore del ricoverando/ricoverato, a seguito di presentazione di apposita domanda sottoscritta dall'interessato, da un parente di riferimento o da altri soggetti per conto del ricoverando/ricoverato.

Nel caso in cui la struttura individuata dal Servizio richieda obbligatoriamente un intervento diretto da parte del Comune e il ricoverando/ricoverato sia senza rete familiare presente o sia amministrato dal Comune, il contributo eventualmente spettante può essere erogato direttamente alla struttura di ricovero. Tuttavia, tale contribuzione non vincola l'ente a sottoscrivere la domanda di ricovero e assumerne le obbligazioni connesse che restano in capo al ricoverato e/o ai parenti che si fanno carico dell'inserimento.

## **Art. 6 - METODOLOGIA D'INTERVENTO**

**Comma 1** - La richiesta di intervento da parte dei destinatari di cui all'art. 4 del presente allegato, o qualora questi fossero impossibilitati a farlo, del familiare o dell'Amministratore di Sostegno/Tutore (di seguito anche AdS), va presentata al Servizio Sociale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero e/o di un intervento economico comunale per l'integrazione della retta, secondo i seguenti criteri:

condizioni di salute (accertate mediante certificazione medico-sanitaria);

presenza/assenza di familiari;

situazione economica del ricoverando/ricoverato, certificata dall'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) per le prestazioni sociosanitarie residenziali per persone maggiorenni.

Il ricovero e/o l'intervento economico comunale per l'integrazione della retta saranno quindi l'esito di un progetto predisposto dal Servizio condiviso e sottoscritto dal richiedente o familiare/Amministratore di Sostegno.

**Comma 2** - Se la richiesta di contributo viene presentata al Servizio Sociale quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare con corredo documentale indicato all'art. 7, comma 2, del presente allegato, l'esistenza delle condizioni di cui ai punti a), b), c), nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse economiche proprie del ricoverato, che nel frattempo si stanno esaurendo.

**Comma 3** - Fatte salve tutte le premesse sopra enunciate, il Comune interverrà fino alla retta massima indicata nell'Appendice 1 al presente ALLEGATO A; qualora, per situazioni particolari (ad esempio necessità immediata di ricovero) la retta dovesse superare il valore indicato, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, durante il quale i familiari o l'AdS si impegnano a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando la retta massima indicata nell'Appendice 1, fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture. Solo nel caso di persone per le quali l'ente riveste il ruolo di AdS sarà possibile derogare al termine dei 12 (dodici) mesi e sarà quindi possibile derogare al tetto massimo previsto nell'Appendice 1 al presente ALLEGATO A.

**Comma 4** - È fatta salva la presentazione di istanza al Giudice tutelare – a cura del Servizio – per la nomina di un Amministratore di Sostegno, laddove l'utente da ricoverare sia solo, non sia in grado di

provvedere da solo alla tutela dei propri interessi, non abbia parenti e/o vi sia una situazione di conflittualità tale da menomare gli interessi del ricoverando, ovvero presenti una situazione reddituale precaria tale da supporre un rifiuto dell'istanza di ricovero da parte della struttura per possibili insolvenze.

## **Art. 7 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEL RICOVERANDO/TO E CRITERI DI ACCESSO**

**Comma 1** - Le richieste di ricovero o di intervento economico per il pagamento della retta devono essere compilate sul modulo predisposto avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii..

Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione di cui al comma 2, del presente articolo.

**Comma 2** - Il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- modulo di richiesta del contributo, compilato in tutte le sue parti, contenente la dichiarazione del valore I.S.E.E. Socio-Sanitario per le prestazioni residenziali; la domanda deve essere ripresentata ogni anno, con l'aggiornamento entro il 28 febbraio di ogni anno dell'attestazione dell'I.S.E.E. in corso di validità, e con la successiva richiesta di appuntamento per la predisposizione entro il 30 aprile di ogni anno del progetto individualizzato annuale, pena la sospensione dal contributo;
- verbale d'invalidità civile dell'interessato (o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda) oppure eventuale altra documentazione medica attestante lo stato di compromissione della salute;
- eventuale decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno/Tutore;
- retta di degenza;
- entrate del ricoverando/ricoverato (cedolini della pensione).

**Comma 3** - l'intervento economico comunale verrà erogato solo nel caso in cui il valore I.S.E.E. del ricoverando/ricoverato non superi la soglia indicata nell'Appendice 1 del presente ALLEGATO A.

**Comma 4** – Nel caso di ricovero delle sole persone anziane, in presenza di beni immobili di proprietà esclusiva del ricoverato, senza la presenza nell'abitazione di persone titolari di diritto di abitazione e/o in condizioni di fragilità:

1. se si tratta dell'abitazione principale, il Comune anticipa al massimo per 12 (dodici) mesi il contributo determinato ai sensi del presente allegato. Durante tale periodo:
  - in caso di locazione, il Comune chiederà al beneficiario o al suo familiare/AdS il versamento di quanto percepito per il canone di locazione, dedotte imposte, tasse e spese condominiali relative all'immobile, a titolo di rimborso di quanto anticipato dal Comune a partire dalla stipula del contratto d'affitto; tali spese devono essere giustificate all'ente in fase di sottoscrizione del progetto;
  - in caso di non locazione, trascorsi i 12 (dodici) mesi, verrà calcolato d'ufficio il corrispettivo valore medio dell'affitto, sulla base del servizio quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, e verrà dedotto dall'importo del contributo calcolato in base al successivo art. 8;
  - in caso di vendita dell'immobile, il beneficiario o, per lui, i familiari/AdS di riferimento, dovranno versare i proventi che ne derivano al fine di rimborsare quanto anticipato dal Comune e di pagare la quota da integrare per la copertura della retta;
  - qualora, per motivi contingenti di mercato, non fosse stato possibile vendere l'immobile entro i 12 (dodici) mesi, il Comune si riserva di rivalutare la situazione prorogando la contribuzione erogata per il tempo necessario con atto di Giunta comunale.
2. in caso di ulteriori beni immobili di proprietà esclusiva del ricoverato, verrà escluso ogni intervento economico comunale fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il

pagamento della retta.

**Comma 5** – Nel caso di ricovero delle sole persone anziane, in presenza di beni immobili di proprietà non esclusiva del ricoverato:

- con la presenza di persone titolari di diritto di abitazione e/o in condizioni di fragilità ivi residenti l'abitazione non verrà presa in considerazione;
- senza la presenza di terzi occupanti, la richiesta di intervento non verrà accolta fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

**Comma 6** – In caso di acquisizione di beni mobili e/o immobili per successione o per donazione, il beneficiario o, per lui, i familiari/AdS di riferimento, dovranno versare i proventi che ne derivano al fine di rimborsare quanto anticipato dal Comune e provvedere a pagare direttamente la retta di ricovero con le somme eventualmente rimaste.

**Comma 7** – Il contributo comunale in ogni caso avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla chiusura dell'istruttoria da parte del Servizio Sociale mediante predisposizione del Progetto Individualizzato Annuale, che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta (farà fede la data di protocollo).

## **Art. 8 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE**

**Comma 1** - Per la richiesta del contributo economico comunale, ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., è richiesta l'attestazione del valore I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) per le prestazioni sociosanitarie residenziali per persone maggiorenni. Tale attestazione è obbligatoria.

**Comma 2** - La contribuzione del Comune è calcolata sulla differenza tra retta della struttura di ricovero e valore I.S.E.E. del ricoverando/to. Tuttavia, ai sensi delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 3230/2015, il contributo comunale non può essere superiore alla differenza tra la retta della struttura di ricovero e i redditi netti del ricoverando/ricoverato (pensioni, rendite, indennità, rimborso 730, ecc.), detratta da questi ultimi una quota mensile per spese personali del ricoverato, pari ai valori indicati nell'Appendice 1.

**Comma 3** Per i ricoverandi/ricoverati con I.S.E.E. uguale o superiore alla retta annua, non è prevista contribuzione da parte del Comune.

### **Comma 4 - Persone anziane**

La contribuzione comunale viene calcolata in base alla tabella riportata nell'Appendice 1 al presente ALLEGATO A e all'esito del progetto individuale.

I valori di cui all'Appendice 1 fanno riferimento all'anno di approvazione del Regolamento. Per gli anni successivi si demanda alla Giunta comunale la possibilità di adeguare/modificare tali valori.

Per i ricoverandi/ricoverati soli (senza coniuge né figli) il Comune si riserva la facoltà di valutare la necessità di un'integrazione superiore pari alla differenza tra la retta e le entrate del ricoverato, al netto delle spese personali di cui all'art. 8, comma 2.

Nel caso di persone per le quali l'ente riveste il ruolo di Amministratore di Sostegno/tutore sarà possibile, pur in presenza di coniuge e/o figli, applicare un'integrazione superiore pari alla differenza tra la retta e le entrate del ricoverato, al netto delle spese personali di cui all'art. 8, comma 2.

### **Comma 5 - Persone con disabilità**

La contribuzione comunale viene calcolata come previsto nell'Appendice 1 al presente ALLEGATO A e all'esito del progetto individuale.

I valori di cui all'Appendice 1 fanno riferimento all'anno di approvazione del Regolamento. Per gli anni successivi si demanda alla Giunta comunale la possibilità di adeguare/modificare tali valori.

Per i ricoverandi/ricoverati soli (senza coniuge né figli) il Comune si riserva la facoltà di valutare la necessità di un'integrazione superiore pari alla differenza tra le rette e le entrate del ricoverato, al netto delle spese personali di cui all'art. 8, comma 2.

Nel caso di persone per le quali l'ente riveste il ruolo di Amministratore di Sostegno/tutore, sarà possibile, pur in presenza di coniuge e/o figli, applicare un'integrazione superiore pari alla differenza tra le rette e le entrate del ricoverato, al netto delle spese personali di cui all'art. 8, comma 2.

**Comma 6** – La contribuzione spontanea dei parenti del ricoverato rientra nel progetto individuale di inserimento redatto a cura del Servizio condiviso e sottoscritto dalle parti. Pertanto, qualora i parenti del ricoverando/ricoverato decidessero di versare una quota per integrare il pagamento della retta di ricovero del loro congiunto, tale quota verrà detratta dal contributo comunale, così come calcolato ai sensi della presente Appendice 1.

**Comma 7** – Eventuali modifiche degli importi delle rette di degenza in corso d'anno non comporteranno una revisione del progetto individuale e della conseguente quota di contribuzione. Solo nel caso di persone anziane sole (senza né coniuge né figli) o disabili sole (senza né coniuge né figli) o per le quali il Comune di Vimercate riveste il ruolo di Amministratore di Sostegno, sarà possibile provvedere ad una rettifica del progetto individuale in corso d'anno. L'importo del contributo così rideterminato verrà applicato a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione del nuovo progetto individuale e sino ad aprile dell'anno successivo.

**Comma 8** - Le modalità operative e le tempistiche di presentazione annuale della certificazione I.S.E.E., della richiesta annuale di contribuzione e della predisposizione del Progetto Individuale propedeutico e vincolante ai fini dell'erogazione del contributo sono delineate nell'ALLEGATO D.

#### **Art. 9 - PRIORITÀ**

In caso di risorse di bilancio limitate verrà data priorità alle richieste d'intervento di coloro che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- stato di abbandono;
- privi di coniuge o figli;
- con coniuge o figli privi di reddito personale.

#### **Art. 10 - ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI**

Sono esclusi dagli interventi:

- coloro per i quali il ricovero non è condiviso con il Servizio Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 6;
- i richiedenti il cui I.S.E.E. per le prestazioni sociosanitarie residenziali per persone maggiorenni è superiore alla soglia prevista (vedi Appendice 1, art. 7, comma 3);
- i richiedenti il cui I.S.E.E. è pari o superiore alla retta di ricovero.

#### **Art. 11 - CASI PARTICOLARI**

Per eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e urgenza, e che non possano essere valutati secondo i criteri descritti dagli articoli precedenti del presente Regolamento, la Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale sulla fattispecie, potrà dettare gli indirizzi per inquadrare, per analogia, il caso in esame in una delle fattispecie previste dal presente allegato.

#### **Art. 12 - VARIAZIONI AI PARAMETRI PREVISTI DALL'APPENDICE 1 DELL'ALLEGATO A**

L'aggiornamento dei valori economici, delle soglie di accesso, delle fasce di I.S.E.E. previste dall'Appendice 1 al presente ALLEGATO A è di competenza della Giunta Comunale.

### **Art. 13 - VALIDITÀ**

Le quote di contribuzione determinate in applicazione del presente ALLEGATO A avranno validità a decorrere **dal 1° maggio successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.**

Resta inteso che, per il solo anno di avvio del presente Regolamento, nel periodo di transizione dall'entrata in vigore del Regolamento stesso e sino al 30 aprile successivo alla entrata in vigore, il conteggio del contributo di ricovero verrà effettuato per tutte le persone applicando le modalità previste dal precedente Regolamento.

Il presente documento Appendice 1 costituisce parte integrante dell'ALLEGATO A "Interventi economici a favore delle persone anziane e delle persone con disabilità ricoverate in strutture residenziali" del "Regolamento Unico per le misure di sostegno dirette e indirette a persone fisiche" specificando le soglie di accesso, le fasce I.S.E.E. e valori economici che disciplinano l'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale.

I dati fanno riferimento all'anno 2025 e hanno validità dalla data di approvazione. Per gli anni successivi, la possibilità di aggiornamento dei valori numerici della presente Appendice 1 viene demandato alla Giunta Comunale.

Con riferimento agli articoli dell'ALLEGATO A, si stabilisce quanto segue.

#### **ART. 6 - Comma 3**

Retta massima:

per quanto riguarda il ricovero di persone anziane: euro 3.200,00 mensili (euro 3.500,00 per pazienti in nucleo protetto);

per quanto riguarda il ricovero di persone con disabilità: euro 4.000,00 mensili.

#### **ART. 7 - Comma 3**

Soglia massima I.S.E.E. sociosanitario per le prestazioni residenziali: euro 25.000,00.

#### **ART. 8 - Comma 2**

Quota mensile per spese personali: euro 80,00 mensili per le persone anziane ed euro 110,00 per le persone con disabilità.

#### **ART. 8 - Comma 4 - Persone anziane**

La contribuzione comunale viene calcolata in base alla seguente tabella:

VALORE I.S.E.E.	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE COMUNALE SULLA DIFFERENZA TRA RETTA E I.S.E.E.
Da 0 a 6.000,00	75%
Da 6.000,01 a 9.000,00	70%
Da 9.000,01 a 12.000,00	65%
Da 12.000,01 a 15.000,00	60%
Da 15.000,01 a 18.000,00	55%
Da 18.000,01 a 20.000,00	50%
Da 20.000,01 a 25.000,00	45%

L'importo così ottenuto verrà diviso per 12 (dodici) mensilità e parimenti liquidato mensilmente.

#### **ART. 8 - Comma 5 - Persone con disabilità**

La contribuzione comunale viene calcolata al 75% della differenza tra retta e I.S.E.E.

L'importo così ottenuto verrà diviso per 12 (dodici) mensilità e parimenti liquidato mensilmente.

## **ALLEGATO B**

### **ACCESSO E MODALITA' DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE**

#### **Art. 1 - FINALITÀ**

Disciplina i criteri di accesso e le modalità di concessione di contributi economici erogati dal Comune di Vimercate in favore di persone fisiche, ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia.

Per "concessione di contributi economici" si intende la corresponsione di somme di denaro a fondo perduto finalizzate a ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito e da difficoltà sociali.

Le norme negli articoli seguenti si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e nella legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" e successive modifiche e integrazioni.

In applicazione della citata legge regionale n. 3/2008, le prestazioni economiche rientrano tra le competenze attribuite ai Comuni (art. 13, comma 1, lett. C).

La finalità del contributo economico, quale strumento che concorre a contrastare le situazioni di bisogno derivanti da inadeguatezza di risorse economiche, è quella di aiutare le persone a superare la propria situazione di difficoltà nel rispetto della dignità e dell'autonomia personale, mediante un intervento individualizzato.

I contributi economici di cui al presente Regolamento integrano gli aiuti erogati da una popolata rete di soggetti pubblici e privati che, secondo il principio della sussidiarietà, concorrono a supportare le famiglie e i singoli in condizioni di bisogno. Hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

#### **Art. 2 – DESTINATARI**

I destinatari degli interventi previsti nel presente Regolamento sono i soggetti destinatari delle prestazioni della rete dei servizi sociali e sociosanitari di cui all'art. 2 della legge n. 328/2000 e dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2008 residenti nel Comune di Vimercate.

#### **Art. 3 - REQUISITI DI ACCESSO**

Per poter presentare domanda di contributo economico occorre avere i seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Vimercate;
- essere in condizione personale o familiare di bisogno, che viene poi accertata e valutata dal servizio sociale;
- essere in possesso di attestazione dell'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013) con un valore inferiore alla soglia indicata nell'Appendice 2.

#### **Art. 4 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO ECONOMICO**

I contributi economici possono essere distinti in:

- contributo ordinario
- contributo straordinario
- contributo per emergenza abitativa
- fondo assistenza urgente

##### **Contributo ordinario**

Misura di sostegno economico destinata alla persona esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al sostentamento proprio e/ o dei familiari ed è finalizzato al contrasto della povertà.

Può essere erogato o in un'unica soluzione o in rate fino ad un periodo massimo di un anno.

Il valore massimo del contributo ordinario erogabile è pari al valore indicato nell'Appendice 2.

##### **Contributo straordinario**

Misura di sostegno economico erogata quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo.

Tutte le spese per cui si richiede un contributo straordinario devono essere documentate.

Ad utenti in situazioni di emergenza abitativa possono essere erogati contributi finalizzati alla compartecipazione alle spese per la locazione di un nuovo immobile.

Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa e ha l'obbligo di comprovare, con ricevute/ attestazioni di pagamento, la spesa sostenuta.

Il valore massimo del contributo straordinario è pari al valore indicato nell'Appendice 2.

##### **Contributo per emergenza abitativa**

Contributo una tantum per nuclei con gravi difficoltà economiche e che vivono una condizione di disagio abitativo a causa di:

- sfratto per morosità o avvio della procedura di sfratto;
- difficoltà ad avviare una nuova locazione;
- condizioni di inadeguatezza o inagibilità dell'abitazione di residenza;
- difficoltà nel sostenere il costo della locazione e/o le spese condominiali.

Può essere concesso ai nuclei che non siano proprietari di unità immobiliari e che non abbiano subito uno sfratto per morosità da un alloggio SAP.

Nei casi in cui viene riconosciuto il contributo economico per emergenza abitativa, laddove è possibile, è preferibile liquidarne l'importo direttamente all'eventuale creditore.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Il valore massimo del contributo per emergenza abitativa è pari al valore indicato nell'Appendice 2.

##### **Fondo assistenza urgente**

Si tratta di un fondo per la gestione dei contributi per interventi di emergenza, relativi ai bisogni primari delle singole persone.

Il contributo, per le sue stesse finalità, può essere accordato con la sola formalità dell'istanza verbale e della valutazione dell'Assistente Sociale, con anticipazione dal Fondo Assistenza Urgente a disposizione dell'Ufficio Servizi Sociali.

La registrazione della concessione deve essere effettuata compilando l'apposita modulistica.

L'importo massimo erogabile è pari al valore indicato nell'Appendice 2 ed è da considerarsi una tantum (può essere erogato solo una volta).

## **Art. 5 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO**

L'interessato può presentare istanza di contributo economico comunale in qualsiasi momento dell'anno.

Per richiedere un contributo economico l'interessato o avente titolo presenta istanza scritta utilizzando l'apposito modulo, nel quale deve essere dichiarato il possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità e il relativo valore, al quale deve essere allegata la documentazione integrativa a corredo della domanda, come specificato sull'istanza stessa.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. L'assenza e/o l'incompletezza della documentazione comportano l'impossibilità di procedere con la successiva fase dell'istruttoria e di conseguenza il diniego alla concessione di un eventuale contributo economico.

Ai fini della valutazione socioeconomica del nucleo familiare del richiedente, l'interessato effettua uno o più colloqui con l'assistente sociale e dà la disponibilità per un'eventuale visita domiciliare.

È compito dell'assistente sociale durante il colloquio:

- informare l'utente sul tipo di prestazioni economiche erogabili;
- indirizzare il richiedente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi, in particolare qualora non sia in possesso dei requisiti minimi per l'erogazione del contributo;
- informare il richiedente circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e dell'art. 438 del Codice civile.

## **Art. 6 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO**

Le istanze di contributo economico vengono esaminate da una commissione composta dagli assistenti sociali del Comune, integrata, in caso di situazioni particolari, dal responsabile di servizio di norma con cadenza mensile.

La commissione elabora una proposta di attribuzione dell'importo del contributo economico, in base ai criteri di cui al successivo art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie comunali disponibili. Previa relazione sociale motivata redatta dagli assistenti sociali, in cui sono definite le proposte di importi, tempi e finalità del contributo economico, il responsabile di servizio, con atto di determinazione procede all'erogazione del contributo.

L'istruttoria deve completarsi nel termine di 60 giorni di calendario decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di contributo economico. Al richiedente viene comunicato per iscritto l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

Di norma, il contributo è erogato al diretto beneficiario.

Qualora dalla valutazione sociale e dal progetto individuale risulti necessario ovvero opportuno erogare il contributo al beneficiario con pagamento diretto a terzi, il Comune procederà in tal senso. Qualora il beneficiario stesso risulti moroso nel pagamento di servizi comunali (ad esempio il servizio di refezione scolastica o del trasporto scolastico) o risulti moroso nella corresponsione di canoni di affitto e spese condominiali derivanti dall'utilizzo di alloggio comunale, potrà essere operata, previa valutazione del Servizio Sociale, un'erogazione diretta nelle casse comunali, senza materiale passaggio di denaro al richiedente.

L'erogazione del contributo economico è subordinata alla presenza dei requisiti di accesso (vedi art. 3), nonché alla disponibilità delle risorse finanziarie, definite annualmente nel bilancio comunale.

### **Art. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

La commissione di valutazione delle domande, per definire l'attribuzione e l'entità del contributo, si basa sui seguenti criteri:

- Valore I.S.E.E. del nucleo familiare;
- Stato occupazionale (perdita del lavoro, riduzione ore lavorative, cassa integrazione, mobilità ecc.);
- Valutazione delle cause dell'eventuale perdita del lavoro negli ultimi due anni;
- Carichi familiari;
- Disagio abitativo;
- Fragilità della rete familiare;
- Fragilità della rete sociale;
- Altre risorse di cui il nucleo beneficia;
- Capacità di gestione del bilancio familiare;
- Caratteristiche personali e cause sociali che limitano l'autonomia;
- Eventuali casi eccezionali di urgenza sociale;
- Livello di adesione al progetto di intervento sociale.

### **Art. 8 – REVISIONE PARAMETRI ECONOMICI**

I valori I.S.E.E. di soglia per l'accesso e la quantificazione del contributo, di cui rispettivamente agli artt. 3 e 4, possono essere modificati con deliberazione della Giunta comunale.

### **Art. 9 – DEROGHE**

Per eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e urgenza, e che non possano essere valutati secondo i criteri descritti dagli articoli precedenti del presente Regolamento, la Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale sulla fattispecie, potrà dettare gli indirizzi per inquadrare, per analogia, il caso in esame in una delle fattispecie previste dal Regolamento.

Il presente documento Appendice 2 costituisce parte integrante dell'ALLEGATO B "Accesso e modalità di concessione di contributi economici a favore di persone fisiche" specificando soglie e valori economici che disciplinano l'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale.

I dati fanno riferimento all'anno 2025 e hanno validità dalla data di approvazione.

Per gli anni successivi, l'aggiornamento della presente Appendice 2 viene demandato alla Giunta Comunale.

Con riferimento agli articoli dell'ALLEGATO B, si stabilisce quanto segue.

### **ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO**

Per poter presentare domanda di contributo economico occorre avere i seguenti requisiti:

- essere in condizione personale o familiare di bisogno, che viene poi accertata e valutata dal Servizio Sociale;
- essere in possesso di attestazione dell'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 e ss.mm.ii.) con un valore inferiore a **euro 10.000,00**.

### **ART. 4 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO ECONOMICO**

- **Contributo ordinario:** il valore massimo del contributo erogabile è pari per l'anno 2025 a **euro 1.000,00**.  
Il contributo può essere prorogato nell'anno per ulteriori sei mesi nei casi di grave bisogno e di effettiva adesione al progetto concordato.
- **Contributo straordinario:** il valore massimo del contributo erogabile è pari per l'anno 2025 a **euro 2.000,00**.
- **Contributo per emergenza abitativa:** il valore massimo del contributo erogabile è pari per l'anno 2025 a **euro 2.000,00**.
- **Fondo assistenza urgente:** l'importo massimo erogabile è pari per l'anno 2025 a **euro 200,00**.

## **ALLEGATO C**

### **CENTRO DIURNO ANZIANI CORTE CRIVELLI**

#### **Art. 1 - SERVIZI OFFERTI**

Il Centro Diurno è aperto tutto l'anno, dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore 9.30 alle ore 16.30, fatto salvo i giorni infrasettimanali corrispondenti a festività.

Il Centro Diurno mette a disposizione degli utenti i seguenti servizi:

- a) assistenza generica alla persona;
- b) assistenza sanitaria, per piccole prestazioni di tipo infermieristico;
- c) pranzo;
- d) animazione e stimolazione;
- e) igiene personale (bagno/doccia settimanale).
- f) trasporto dall'abitazione alla struttura e viceversa, solo per gli ospiti residenti a Vimercate e nei soli casi nei quali sia verificata l'impossibilità da parte dei parenti di farsi carico del trasporto: qualora l'anziano si trovi in condizioni di salute che, pur risultando compatibili con la frequenza del centro, sono tali da escludere la possibilità di usare il mezzo preposto, i familiari sono tenuti a farsi carico del trasporto.

Fatto salvo quanto definito al punto f), il servizio di trasporto sarà garantito fino al raggiungimento del limite massimo del numero degli utenti previsto nel capitolato di appalto del servizio di trasporto. Le richieste di trasporto da parte degli utenti verranno valutate in base ai posti disponibili e in ordine di data di inserimento nel Centro Diurno.

#### **Art. 2 - MODALITÀ DI ACCESSO**

La struttura del Centro Diurno può ospitare al massimo 20 persone.

La domanda di inserimento al Centro Diurno può essere presentata all'Assistente Sociale direttamente dall'interessato o da un suo familiare.

È compito dell'Assistente Sociale, con la collaborazione della Referente del gestore esterno del servizio, effettuare la valutazione delle domande di ammissione tenendo in considerazione lo stato di salute ed il livello di autonomia dell'anziano, oltre della condizione familiare, sociale e abitativa dello stesso.

Se la domanda non può essere soddisfatta nell'immediato, viene predisposta una lista d'attesa. In tal caso, ai fini della predisposizione di una graduatoria di accesso al servizio, le richieste vengono selezionate tenendo in considerazione:

- ✓ l'urgenza (ad es. la mancanza improvvisa e transitoria di un familiare in grado di accudire l'anziano) (1 punto);
- ✓ il grado di autosufficienza (2 punti semi autosufficiente – 1 punto autosufficiente);
- ✓ l'assenza di familiari in grado di accudire l'anziano (4 punti);
- ✓ accertato bisogno di socialità (2 punti).

A parità di punteggio, è data priorità alla data di presentazione della domanda.

In ogni caso, le persone residenti hanno priorità di accesso rispetto sia alle persone domiciliate presso i parenti residenti a Vimercate sia alle persone non residenti a Vimercate.

È possibile la frequenza al Centro Diurno in fasce orarie differenziate, da concordare con l'Assistente Sociale, purché non vengano disturbate le normali attività della struttura.

### **Art. 3 - CASI DI DIMISSIONE DAL CENTRO**

La frequenza al Centro Diurno può essere interrotta nei seguenti casi:

- ✓ a fronte di richiesta scritta da parte dell'utente e/o dei suoi familiari;
- ✓ qualora non vengano più accettati dall'utente e/o dai suoi familiari gli interventi concordati;
- ✓ qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio in forma ripetuta;
- ✓ a seguito di peggioramento delle condizioni fisico-psichiche per cui il Centro Diurno risulti inadeguato all'utente;
- ✓ qualora l'assenza per motivi di salute e documentata da un certificato medico, si prolunghi oltre i 60 giorni; se l'assenza è motivata da un intervento riabilitativo, è possibile prorogare la riammissione al centro fino al termine previsto dalla prescrizione medica, e comunque per un periodo massimo non superiore ai 90 giorni;
- ✓ qualora l'utente non corrisponda al pagamento della quota a suo carico, dopo il secondo sollecito scritto, a seguito di una valutazione accurata della situazione economica e sociale da parte dell'Assistente Sociale.

### **Art. 4 - COSTO DEL SERVIZIO PER L'UTENZA**

È prevista una quota di frequenza al servizio deliberata dalla Giunta Comunale, la stessa Giunta può rivedere annualmente la quota, secondo criteri di equità e cercando di favorire le fasce di popolazione con maggiore disagio sociale ed economico.

Il costo del pasto viene invece rivalutato annualmente in base agli aumenti Istat applicati dalla ditta fornitrice o in caso di nuova gara di appalto. Qualora ci sia una variazione ne viene data comunicazione agli utenti.

Per i soli residenti a Vimercate che intendono accedere alla tariffazione agevolata prevista nella deliberazione di cui sopra, è possibile presentare annualmente la certificazione dell'I.S.E.E. ordinario o sociosanitario corso di validità.

È data facoltà al Servizio Sociale, dando adeguata motivazione, di valutare secondo criteri difforni da quelli sopra previsti, nel caso in cui l'anziano residente presenti una situazione socio-economica e familiare di particolare difficoltà, previo parere della Giunta comunale.

Le persone non residenti (anche se domiciliate presso parenti residenti a Vimercate) pagano la tariffa massima.

La tariffa massima viene applicata anche a coloro che non presentano certificazione dell'I.S.E.E. ordinario o sociosanitario corso di validità.

Nell'ALLEGATO D al presente Regolamento si delineano le modalità operative e le tempistiche di presentazione annuale della certificazione I.S.E.E. vincolanti ai fini dell'applicazione dell'eventuale tariffa agevolata.

## **ALLEGATO D**

### **TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE I.S.E.E. E APPLICAZIONI CONSEGUENTI**

#### **ART 1. – SCADENZA PER LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ATTESTAZIONE I.S.E.E.**

Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché per la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi, salvo ove diversamente disposto, l'utenza è tenuta alla comunicazione di avvenuta Attestazione I.S.E.E. secondo le scadenze disciplinate nel presente Allegato D.

#### **ART 2. – SCADENZA PER LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ATTESTAZIONE I.S.E.E. PER LE PERSONE RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E AGEVOLATE SAD, SAD H E CORTE CRIVELLI E APPLICAZIONI CONSEGUENTI**

**Comma 1** - Entro il 15 marzo di ogni anno il destinatario del servizio o, qualora questi fosse impossibilitato a farlo, il familiare di riferimento o l'Amministratore di Sostegno/Tutore deve presentare al servizio la "Dichiarazione di avvenuta Attestazione I.S.E.E. o di accettazione della tariffa massima".

**Comma 2** - Le eventuali agevolazioni al costo del servizio previste in base al valore I.S.E.E. verranno applicate a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

**Comma 3** - Qualora entro il 15 marzo il destinatario del servizio o, in sua vece, il familiare di riferimento o l'Amministratore di Sostegno/Tutore, non presenti al servizio la "Dichiarazione di avvenuta Attestazione I.S.E.E. o di accettazione della tariffa massima", verrà in automatico e senza ulteriore comunicazione applicata a partire dal 1° gennaio dello stesso anno la tariffa massima prevista per il servizio.

**Comma 4** - La presentazione al servizio del modulo "Dichiarazione di avvenuta attestazione I.S.E.E. o di accettazione della tariffa massima" successivamente al 15 marzo comporterà l'applicazione delle eventuali agevolazioni derivanti a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della "Dichiarazione di avvenuta attestazione I.S.E.E. o di accettazione della tariffa massima".

**Comma 5** - Qualora, all'esito dei controlli sull'Attestazione I.S.E.E., la stessa risultasse difforme o errata, si applicherà quanto definito nelle vigenti Linee Guida sulle modalità di attuazione dei controlli I.S.E.E. Area Servizi al Cittadino e quindi, previa comunicazione, si applicherà dal 1° gennaio dello stesso anno (o dalla data di avvio del servizio) la tariffa massima prevista per il servizio.

**Comma 6** - Gli esiti derivanti dalla nuova Attestazione I.S.E.E. rettificata decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di avvenuta attestazione.

#### **ART 3. – SCADENZA PER LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ATTESTAZIONE I.S.E.E. PER LE PERSONE ANZIANE E PER LE PERSONE CON DISABILITÀ RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI E IL CUI CONTRIBUTO È GIÀ IN ESSERE E APPLICAZIONI CONSEGUENTI**

**Comma 1** - Il destinatario del servizio o, qualora questi fosse impossibilitato a farlo, il familiare di riferimento o l'Amministratore di Sostegno/Tutore, già beneficiario del contributo ad integrazione per il pagamento della retta di ricovero deve, entro il 28 febbraio di ogni anno, provvedere alla predisposizione della Attestazione I.S.E.E. e formalizzare con apposito modulo la richiesta di

contribuzione all'ente; tale termine è propedeutico affinché l'Assistente Sociale riesca a predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il progetto individualizzato annuale della persona.

**Comma 2** - Se la richiesta di contribuzione viene presentata successivamente al 28 febbraio (e comunque entro il 30 aprile), non si garantisce che il progetto individualizzato annuale venga redatto entro il 30 aprile.

**Comma 3** - Se il progetto individualizzato viene redatto entro il 30 aprile dell'anno, il contributo così calcolato verrà liquidato da maggio dell'anno in corso e fino all'aprile dell'anno successivo.

**Comma 4** - Se il progetto individualizzato viene redatto successivamente al 30 aprile dell'anno, il contributo di ricovero viene sospeso a partire dal mese di maggio del medesimo anno;

**Comma 5** - Gli effetti del progetto redatto successivamente al 30 aprile decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del nuovo progetto redatto. Il contributo così ricalcolato verrà liquidato dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del nuovo progetto fino ad aprile dell'anno successivo.

**Comma 6** - Qualora l'Attestazione I.S.E.E. del destinatario del servizio presentasse annotazioni di difformità, la predisposizione del progetto individuale verrà sospesa sino a rettifica dell'I.S.E.E. stesso o a dimostrazione da parte della persona della correttezza della certificazione I.S.E.E. prodotta. In caso di rettifica dell'I.S.E.E., verrà redatto il progetto individuale utilizzando l'Attestazione I.S.E.E. corretta ed il contributo così determinato decorrerà a partire dal mese successivo alla redazione del progetto individuale. Qualora invece la persona dimostrasse la correttezza dell'Attestazione I.S.E.E., verrà redatto il progetto individuale utilizzando tale Attestazione e l'erogazione del contributo così determinato decorrerà a partire dal mese di maggio stesso.

**Comma 7** - Qualora invece, a seguito di controlli successivi alla predisposizione del progetto individuale redatto entro il 30 aprile, l'Attestazione I.S.E.E. dovesse risultare errata, la persona sarà invitata a rettificare l'I.S.E.E. In tali casi il contributo determinato nel progetto individuale verrà sospeso sino alla redazione di nuova Attestazione I.S.E.E. corretta e a predisposizione di un nuovo progetto individuale che contemplerà l'eventuale congruaggio di quanto erogato nei mesi precedenti in base all'Attestazione I.S.E.E. errata. Il contributo così rideterminato verrà liquidato fino ad aprile dell'anno successivo.

#### **ART 4. – SCADENZA PER LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ATTESTAZIONE I.S.E.E. PER LE PERSONE ANZIANE E PER LE PERSONE CON DISABILITÀ IN FASE DI PRIMO AVVIO DEL CONTRIBUTO DI RICOVERO E APPLICAZIONI CONSEGUENTI**

**Comma 1** - Il destinatario del servizio o, qualora questi fosse impossibilitato a farlo, il familiare di riferimento o l'Amministratore di Sostegno/Tutore, deve provvedere alla predisposizione dell'Attestazione I.S.E.E. e fornire al servizio comunicazione di avvenuta attestazione contestualmente alla richiesta di contribuzione al pagamento della retta di ricovero formalizzata all'ente.

**Comma 2** - La contribuzione determinata nel progetto individuale redatto tenendo in considerazione l'I.S.E.E. attestato dalla persona, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del progetto individualizzato annuale e fino ad aprile dell'anno successivo.

**Comma 3** - Qualora l'Attestazione I.S.E.E. del destinatario del servizio presentasse annotazioni di difformità, la predisposizione del progetto individuale verrà sospesa sino a rettifica dell'I.S.E.E. stesso o a dimostrazione da parte della persona della correttezza dell'Attestazione I.S.E.E. prodotta. In caso di rettifica dell'I.S.E.E., verrà redatto il progetto individuale utilizzando l'Attestazione I.S.E.E. corretta ed il contributo così determinato decorrerà a partire dal mese

successivo alla redazione del progetto individuale. Qualora invece la persona dimostrasse la correttezza dell'Attestazione I.S.E.E., verrà redatto il progetto individuale utilizzando tale certificazione e il contributo così determinato verrà erogato dal 1° giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta di contribuzione.

**Comma 4-** Qualora invece, a seguito di controlli preventivi rispetto alla predisposizione del progetto individuale, l'Attestazione I.S.E.E. dovesse risultare errata, la persona sarà invitata a rettificare l'I.S.E.E.. In tali casi la stesura del progetto individuale verrà sospesa sino alla redazione di nuova Attestazione I.S.E.E. La contribuzione determinata nel progetto individuale redatto utilizzando la nuova Attestazione I.S.E.E. avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla stesura del progetto stesso.

## **ALLEGATO E**

### **AFFIDO FAMILIARE**

*I Comuni costituenti l'azienda consortile Offertasociale, per il miglior espletamento delle competenze in materia di affido hanno istituito l'Unità operativa Affidi Mowgli (U.O.A.M.) che affianca e collabora con i servizi sociali comunali occupandosi di: promozione, ricerca, formazione e valutazione delle famiglie affidatarie, nonché del loro sostegno durante tutto il percorso di affido. Con il presente regolamento si definiscono: criteri, modalità e tempi dell'affidamento familiare; gli impegni e i diritti dell'ente locale; quelli delle famiglie d'origine e affidatarie e nella sua articolazione costituisce il riferimento normativo per i comuni aderenti a Offertasociale.*

#### **Art. 1 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

L'art. 1 della Legge 28 marzo 2001, n. 149, richiama il diritto fondamentale del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua, religione e nel rispetto dell'identità culturale.

Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore si dispongono i più opportuni interventi di sostegno e di aiuto. L'affidamento familiare si colloca nell'ambito degli interventi di protezione e di tutela dei minori considerati a rischio proprio perché "temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo" (art. 2).

L'affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia d'origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l'allontanamento.

Si pone quindi: sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale conclamata, sia come strumento riparativo in situazioni di difficoltà già manifesta. Concretamente, l'affido si realizza attraverso l'inserimento del minore in un'altra famiglia con o senza figli, o presso una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (art. 3).

L'affidamento familiare è disposto dal Comune, o chi da esso delegato, in applicazione delle norme contenute nella legge n. 149/01, nella circolare regionale n. 42/2003 e nella legge regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii..

#### **Art. 2 - L'AFFIDAMENTO FAMILIARE**

Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti evolutivi del minore in difficoltà e gli interventi mirati al sostegno e al recupero delle capacità genitoriali del nucleo familiare di origine.

Il progetto è elaborato e proposto dal servizio sociale comunale in collaborazione con l'Unità operativa Affidi Mowgli.

L'affidamento familiare può essere disposto in due modi:

**affido consensuale:** il progetto viene elaborato dal servizio sociale comunale, previo consenso della famiglia d'origine e con essa condiviso. Il provvedimento viene poi reso esecutivo, con decreto, dal giudice tutelare del luogo dove risiede il minore;

**affido giudiziale:** l'affido viene disposto dal Tribunale per i Minorenni mediante provvedimento, e si realizza ove manchi l'assenso dei genitori.

L'affido può presentare le seguenti tipologie:

**affidamento etero familiare:** il minore è accolto da una famiglia con la quale non sussistono legami di parentela;

**affidamento parentale:** il minore è collocato nell'ambito di una famiglia che ha legami di parentela con quella naturale;

**affidamento part-time:** il minore viene accolto presso la famiglia affidataria per alcuni momenti nell'arco della giornata al fine di garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile al suo processo di crescita. In questa tipologia rientrano anche gli interventi di affido per brevi periodi (es. affidi per le vacanze, nei fine settimana o di emergenza), che in qualche caso possono essere propedeutici all'affido vero e proprio;

**affidamento a tempo pieno:** il minore è accolto presso la famiglia affidataria in forma residenziale e per un periodo di tempo progettato e calendarizzato e laddove è possibile mantiene rapporti con la famiglia d'origine nei momenti concordati. Nel caso in cui il/la ragazzo/a in affido raggiunga la maggiore età, lo/a stesso/a può richiedere al Tribunale per i Minorenni - secondo la legge e con l'assistenza e la mediazione dei servizi sociali - il prosieguo amministrativo, che gli/le permette la permanenza nella famiglia affidataria fino al 21° anno di età.

### **Art. 3 - I DIRITTI DEL MINORE, DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA E DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE**

Il MINORE ha diritto:

- a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia;
- a essere ascoltato, preparato e informato rispetto al progetto d'affido quando la famiglia d'origine non è in grado di occuparsi di lui;
- a essere sostenuto e accompagnato opportunamente;
- a mantenere rapporti con la famiglia d'origine, conformemente a quanto definito dai servizi sociali comunali o disposto dall'autorità giudiziaria minorile;
- a mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi siano controindicazioni.

La FAMIGLIA AFFIDATARIA ha diritto:

- ad essere preparata ed informata attraverso un percorso formativo sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno individuale e di gruppo dal servizio affidi;
- ad avere un contributo svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, a cui si aggiungono le spese straordinarie preventivamente concordate (art. 6);
- ad avere una copertura assicurativa (art. 6) e le agevolazioni previste per legge (congedi dal lavoro per le famiglie affidatarie, assegni familiari e detrazione d'imposta).

La FAMIGLIA D'ORIGINE ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento in generale ed essere preparata sul proprio progetto specifico;
- ad essere sostenuta dai servizi sociali comunali per il superamento delle problematiche che hanno determinato la necessità dell'affido;
- ad essere sostenuta ed accompagnata in tutte le fasi del progetto di affido;

ad essere coinvolta nelle fasi del progetto d'aiuto, conformemente a quanto disposto dall'autorità giudiziaria minorile;  
a mantenere i rapporti con il proprio figlio, secondo modalità e tempi definiti dal servizio sociale comunale ed indicati nel progetto di affido.

#### **Art. 4 - COMPETENZE E COLLABORAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI COMUNALI E UO AFFIDI MOWGLI**

L'affidamento è realizzato attraverso il lavoro integrato dei servizi sociali comunali e dell'Unità operativa Affidi Mowgli, che si incontrano periodicamente per le verifiche e il monitoraggio del progetto.

I servizi sociali comunali si occupano del minore e della sua famiglia d'origine, mentre il servizio Mowgli del percorso di affido e del supporto alle famiglie affidatarie.

Gli operatori dei servizi coinvolti, compatibilmente al progetto formulato e laddove è opportuno, prevedono momenti di verifica comune tra famiglia d'origine, famiglia affidataria e minore e garantiscono in ogni fase del percorso il diritto all'informazione chiara e corretta tra tutti gli attori coinvolti. In casi particolarmente complessi, anche gli operatori dei servizi sociali comunali possono usufruire dell'opportunità della supervisione specifica di cui si avvale il servizio affidi.

#### **Art. 5 - COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI**

I servizi sociali comunali, in forza dell'équipe tutela minori composta da assistente sociale e psicologo:

- effettuano una valutazione psicosociale approfondita della situazione familiare;
- formulano un progetto mirato con obiettivi, durata prevedibile, impegni del servizio e delle famiglie, modalità degli incontri tra famiglie e servizio;
- organizza, già in fase progettuale, la rete dei servizi garantendo e autorizzando anche il passaggio diretto di informazioni tra U.O. che a diverso titolo fanno parte della rete sul caso, al fine di rendere maggiormente puntuali ed efficaci le comunicazioni tra servizi;
- presentano al servizio affidi la situazione del minore e della sua famiglia d'origine mediante scheda conoscitiva;
- individuano le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento;
- collaborano con l'Unità operativa Affidi Mowgli per formulare il progetto d'affido e individuare la famiglia affidataria;
- assicurano al minore, nelle varie fasi dell'affido, la cura ed il sostegno necessari a garantire il mantenimento dei rapporti tra lo stesso e la famiglia d'origine predisponendo adeguati interventi per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti esistenti, tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- forniscono alla famiglia affidataria le informazioni e gli elementi utili alla cura e all'educazione del minore, comprese quelle sanitarie e giuridiche;
- garantiscono alla famiglia d'origine un adeguato sostegno psicosociale, realizzando interventi di supporto e di cura al fine di favorire il rientro del minore presso la sua famiglia;
- monitorano l'andamento dell'affido mediante verifiche periodiche con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie e il minore;
- relazionano all'autorità giudiziaria sull'andamento dell'affido secondo le scadenze prestabilite;
- predispongono il rientro del minore nella famiglia d'origine e la conclusione del progetto di affido, sostenendo il minore, la famiglia d'origine ed affidataria.

## **Art. 6 - IMPEGNI DEL COMUNE**

Il Comune, responsabile del progetto d'affido e garante del rispetto dei diritti del minore, della famiglia d'origine ed affidataria, provvede a:

Formalizzare l'affido: sia consensuale, sia non consensuale, mediante una scheda d'impegno della famiglia affidante, una scheda di impegno della famiglia affidataria e di progetto dell'affido dove sono indicati: la durata dell'affido, gli obiettivi e gli interventi per il minore e per la famiglia d'origine, i tempi di verifica, i diritti e i doveri delle persone e dei servizi coinvolti. Tali documenti vengono condivisi e sottoscritti da servizio sociale e servizio affidi, mentre la dichiarazione di affidamento da consegnare alla famiglia affidataria è di competenza del servizio sociale.

Erogare il contributo economico mensile (Legge 149/01, art. 4 comma 4 della circolare regionale 42/03) a favore degli affidatari a decorrere dalla data dell'effettivo ingresso del minore in famiglia, svincolato dal reddito e indicizzato annualmente.

Al riguardo, si richiama l'art. 4, comma 3 della L.R. 34/2004 che disciplina l'imputazione delle spese conseguenti all'affido a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e dispone che gli oneri siano sostenuti dal/dai Comune/Comuni in cui i titolari della potestà risiedono "al momento in cui la prestazione ha inizio", ossia al momento dell'effettivo ingresso del minore nella famiglia affidataria.

Per la fruizione di servizi comunali (CRE, mensa, trasporto, ecc.), il Comune di residenza della famiglia affidataria nella quale il minore è inserito considererà il minore a pari condizioni di un residente.

Il contributo economico mensile per un affido a tempo pieno è pari alla pensione minima, determinata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, calcolata annualmente comprensiva della tredicesima mensilità, e divisa per 12 mesi.

L'assegno è erogato al fine di riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento.

Il contributo mensile sarà aumentato del 30% quando ricorrono situazioni complesse per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale certificate dalle Unità di Neuropsichiatria Infantile e/o da valutazione di altri servizi specialistici convenzionati, che comportino un impegno rilevante in termini di cura e assistenza per la famiglia o persona affidataria.

L'eventuale integrazione del contributo mensile deve essere valutata dal servizio sociale ed esplicitamente inclusa nel progetto di affido individuale, soggetto a verifiche e revisioni periodiche.

Il contributo mensile per un affido part-time viene così determinato:

giornaliero su giornata intera: l'80% dell'assegno di base per l'affido a tempo pieno;  
giornaliero pomeridiano e fine settimana: il 50% dell'assegno di base per l'affido full time;  
per i soli periodi di vacanza sarà proporzionale ai giorni di impegno effettivi.

Il Comune provvede inoltre al rimborso delle spese relative alle prestazioni sociali, diverse dai contributi alla famiglia affidataria, previa autorizzazione del programma e del relativo preventivo di spesa, per:

1. prestazioni di affiancamento al minore per il recupero scolastico o di integrazione all'intervento educativo degli affidatari, quali ad esempio asilo nido, assistenza educativa scolastica, intervento di assistenza domiciliare (educatore o ausiliaria socioassistenziale), corsi e attività peculiari e declinati nel progetto di affido;
2. libri di testo e materiale scolastico non rimborsati dalla scuola, quote retta (esempio asilo nido e scuola dell'infanzia) o per gite scolastiche non coperte da altri contributi pubblici.

Al riguardo si richiama l'art. 1, comma 10, della L.R. 2/2012 in base al quale "in caso di affidamento familiare di un minore, gli oneri relativi alle prestazioni sociali, diversi dai contributi alla famiglia affidataria, sono a carico del Comune che ha avviato l'affido" (per avvio s'intende la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia affidataria).

## **Affido a parenti**

Se il minore viene collocato presso parenti (nonni, zii, ecc.) il Comune provvede all'assegnazione del contributo mensile solo in presenza di un limite I.S.E.E inferiore a euro 15.000; nel caso di I.S.E.E. superiore il Comune si riserva di valutare l'opportunità di erogare un contributo sulla base delle singole situazioni.

## **Assicurazione**

Il Comune è garante della copertura assicurativa che si attiva automaticamente mediante la corretta e puntuale compilazione della scheda di impegno e del progetto di affido. La copertura assicurativa è di competenza regionale e copre gli infortuni dei minori affidati e degli affidatari, nonché per danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido (responsabilità civile). La copertura assicurativa è garantita anche per i periodi di avvicinamento del minore alla famiglia affidataria mediante comunicazione scritta da parte del Comune.

## **Art. 7 - COMPITI DELL'UNITÀ OPERATIVA AFFIDI MOWGLI**

Il servizio affidi, attraverso un'equipe interdisciplinare composta da assistente sociale, psicologi, pedagogista, coadiuvati da una figura amministrativa, svolge le seguenti funzioni:

- promuove iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione ed orientamento delle persone per favorire una cultura dell'accoglienza anche in collaborazione con associazioni di volontariato e con realtà del privato sociale;
- conosce e valuta l'effettiva disponibilità delle persone interessate all'affido attraverso un lavoro di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo gli aspetti giuridici, sociali, psicologici ed educativi dell'affidamento;
- gestisce una banca dati costituita dalle famiglie ritenute idonee in funzione delle esigenze dei servizi sociali comunali;
- si attiva, presso altri servizi affidi, per il reperimento di famiglie affidatarie qualora non fossero presenti nella propria banca dati;
- sostiene le famiglie affidatarie prima e durante l'affido con colloqui ed incontri individuali e con gruppi di famiglie affidatarie, condividendo con gli altri operatori frequenti momenti di verifica come indicato nel progetto;
- esprime un parere sull'affidabilità dei minori per i quali viene presentata una richiesta di affido;
- formula una proposta di abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria;
- contribuisce a formulare il progetto di affidamento e a verificarne la corretta realizzazione in stretta collaborazione con i servizi sociali invianti;
- concorda, in fase progettuale o in itinere, le prassi di comunicazione e scambio diretto di informazioni (secondo modalità declinate di volta in volta) con l'U.O. Spazio Neutro e altre eventuali U.O. di Offertasociale. Le modalità pattuite verranno inserite nel progetto d'affido ed aggiornate ad ogni scadenza dell'impegno;
- valuta l'idoneità dell'affido di famiglie a parenti del minore entro il IV grado, solo su richiesta dei servizi sociali comunali;
- avvia percorsi di sostegno alle famiglie conosciute dai servizi sociali territoriali quando l'affido è già in corso (ad esempio affido tra parenti);
- organizza una raccolta dati inerenti le problematiche del minore e delle famiglie nell'ambito dei comuni di Offertasociale;
- svolge attività di raccordo, di rappresentanza e di rete con i 29 Comuni di Offertasociale a.s.c. e con il coordinamento affidi delle Province ed il coordinamento nazionale affidi.

## **Art. 8 - IMPEGNI DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE**

Le famiglie affidatarie, in linea con gli obiettivi delineati nel progetto, si impegnano a:

accogliere il minore e provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione in collaborazione con i servizi;  
esercitare i poteri connessi con l'autorità parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;  
prendere, in caso di assoluta urgenza, i necessari provvedimenti per la salute del minore, dandone immediata comunicazione agli operatori e/o alla famiglia d'origine in relazione agli accordi sottoscritti;  
concordare gli interventi di natura sanitaria non urgenti con gli operatori;  
accompagnare il minore nelle attività di socializzazione e di cura concordate con i servizi in relazione ai suoi bisogni;  
favorire i rapporti proficui del minore con la famiglia d'origine, secondo le modalità indicate dagli operatori dei servizi e nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria;  
assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;  
partecipare attivamente agli incontri di verifica e di monitoraggio predisposti dai servizi riferendo agli operatori le loro osservazioni e/o difficoltà;  
concordare con i servizi i tempi necessari per un'eventuale chiusura anticipata del progetto d'affido, nell'interesse del minore;  
favorire, a conclusione dell'affido, il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto.

## **Art. 9 - IMPEGNI DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE**

Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affido la famiglia d'origine sarà informata, in generale, sulle finalità dell'affido e in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, al percorso di aiuto definito per superare le difficoltà individuali e familiari che hanno determinato la necessità dell'affido e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il proprio figlio.

La famiglia d'origine si impegna a:

mantenere i rapporti/ collaborare con gli operatori psico-sociali di riferimento;  
rispettare modalità, luoghi e tempi degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;  
collaborare con la famiglia affidataria nell'interesse del minore, secondo le indicazioni fornite;  
contribuire, secondo le proprie possibilità, alle spese relative al mantenimento del minore;  
favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.

## **Art. 10 - CONCLUSIONE DELL'AFFIDO**

L'affidamento si conclude con provvedimento dell'autorità giudiziaria che lo ha disposto:  
quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà;  
nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore;  
con la maggiore età o al termine del prosieguo amministrativo.

Alla conclusione del progetto di affido gli operatori che hanno seguito l'evoluzione dell'affido informano tutti i soggetti coinvolti (minore, famiglia d'origine, famiglia affidataria e autorità giudiziaria minorile) in merito alle valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso e sottoscrivono una dichiarazione di conclusione del progetto d'affido.

A tale scopo attivano tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il minore, la famiglia d'origine e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro del minore in famiglia o accompagnarlo verso nuovi ambiti progettuali (comunità educative, terapeutiche, nuova famiglia affidataria). Gli operatori organizzano altresì, laddove non ci siano controindicazioni e per il tempo necessario, momenti di incontro con il minore, la sua famiglia d'origine e la famiglia affidataria, allo scopo di accompagnare il ritorno del minore nella sua famiglia naturale.

### **ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE**

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale con deliberazione del 24 Novembre 2025, n. 63, pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 27 Novembre 2025 al 12 Dicembre 2025.

### **ESECUTIVITA'**

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 11 Novembre 2025 è diventata esecutiva il 7 Dicembre 2025.

### **PUBBLICAZIONE**

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 27 Novembre 2025 al 12 Dicembre 2025.

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 13 Dicembre 2025, cioè il giorno successivo ai quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line*.